

Sentenza del 21/07/2021 n. 3667 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio Sezione/Collegio 11

Intitolazione:

Finanza locale - Imu Ici - Categoria D/3 - Agevolazioni per Teatri e Sale cinematografiche - Tariffa agevolata dello 0,76% - Previa comunicazione del contribuente attestante la sussistenza dei requisiti oggettivi e soggettivi - Non costituisce condizione per fruire del beneficio ma la omissione rende applicabile solo una sanzione.

Massima:

L'agevolazione IMU deliberata dal Comune (di Roma nella fattispecie, deliberazione 36/12), e cioè la tariffa ridotta dello 0,76% per Teatri e Sale cinematografiche, non è subordinata ad una previa comunicazione del contribuente attestante la sussistenza dei requisiti oggettivi e soggettivi che, quindi, non costituisce condizione per riconoscere il beneficio, come preteso dal Comune, spettante invece ricorrendone le condizioni sostanziali, e la omissione della comunicazione rende applicabile solo una sanzione come stabilito dal regolamento comunale. (G.T.).

Testo:

Ritenuto in fatto

1. Roma Capitale ha impugnato la sentenza n.8669/2019 della Commissione Tributaria Provinciale di Roma, depositata il 18.6.2019, con cui è stato accolto il ricorso proposto dalla società XXXXXX avverso l'avviso di accertamento IMU relativo all' anno 2013, n. 5**.

La Commissione Provinciale aveva accolto il ricorso, accertando che la contribuente aveva diritto a fruire della tariffa agevolata pari allo 0,76%, che l'assemblea capitolina aveva fissato con deliberazione n.36/12 per i teatri e le sale cinematografiche con categoria catastale D3.

1. L'appellante deduce:

- a. Illegittimità della sentenza sul riconoscimento dell'aliquota agevolata;
- b. illegittimità della sentenza - condanna alle spese.

Ha concluso chiedendo, respinta ogni contraria istanza, in accoglimento del gravame, di riformare la sentenza impugnata e per l'effetto di confermare gli avvisi impugnati.

1. Si è costituita la società contribuente, controdeducendo sul motivo d'appello e chiedendone il rigetto.

Considerato in diritto

1. Secondo l'appellante, la deliberazione n.36/12 di Roma Capitale prevede che l'applicazione delle aliquote ridotte sia subordinata alla presentazione, esclusivamente in via telematica entro il 30 settembre (del 2012 per l'anno 2011) di una comunicazione, nel rispetto delle disposizioni previste dal regolamento in materia ICI, attestante il possesso dei requisiti oggettivi e soggettivi all'uopo richiesti.

Poiché la delibera prevede che "la mancata comunicazione comporta l'applicazione delle sanzioni previste dal Regolamento ICI, salvo sanzione più grave in caso di accertamento della maggiore imposta dovuta", ad avviso dell'appellante, condizione essenziale per poter godere del beneficio delle aliquote agevolate IMU sarebbe la presentazione l'apposita previa e tempestiva comunicazione entro il termine predetto; pertanto, in difetto, il contribuente non avrebbe diritto a godere del beneficio e l'Amministrazione dovrebbe anche applicare la sanzione di cui al Regolamento ICI/IMU.

1. Nella sentenza impugnata, invece, si assume l'assenza della condizione indicata dall'appellante per poter fruire del beneficio in quanto la norma menzionata, lungi dall'introdurre una specifica decadenza dall'agevolazione fiscale, prevede solo una sanzione in caso di omessa comunicazione, ma non subordina l'accesso all'agevolazione a tale comunicazione.

La decisione del primo giudice appare fondata alla luce di un attento esame delle delibere in materia (nn.36/2012 e 50/2012 di Roma Capitale), in cui non si prevede affatto che il più volte richiamato obbligo di comunicazione sia

condicio sine qua non per l'accesso all'agevolazione invocata. In particolare, il punto 4. della delibera n.36/12, come modificata dalla successiva delibera n.50/12, impone espressamente tale obbligo solo per le altre fattispecie, quelle sub a) e sub c), non richiedendola affatto per la fattispecie de qua, sub b) (teatri e sale cinematografiche, situati nell'intero territorio di Roma Capitale, e monosale di periferia, individuate con apposita deliberazione).

Pertanto, l'appello deve essere respinto e, per l'effetto, deve essere confermata la sentenza impugnata con condanna alle spese del soccombente.

P.Q.M.

La Commissione Tributaria Regionale del Lazio respinge l'appello e condanna l'appellante al pagamento, in favore del contribuente, delle spese processuali che liquida in euro 800,00
